

Decreto del Consiglio federale

concernente l'autorizzazione di una prova pilota di voto elettronico in otto Comuni politici del Cantone di Ginevra nell'ambito della votazione popolare federale del 28 novembre 2004

del 1° ottobre 2004

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 1976¹ sui diritti politici;
visti gli articoli 27a segg. dell'ordinanza del 24 maggio 1978² sui diritti politici;
esaminata una richiesta del Consiglio di Stato del Cantone di Ginevra del 25 agosto
2004,

decreta:

1. La richiesta del Cantone di Ginevra del 25 agosto 2004 concernente l'autorizzazione di effettuare una prova pilota di voto elettronico nell'ambito della votazione popolare federale del 28 novembre 2004 soddisfa le esigenze dell'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici e degli articoli 27a segg. dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici.
2. La prova pilota viene approvata nella seguente misura:
 - a. Per la votazione popolare federale del 28 novembre 2004 il voto può essere espresso a scelta, in modo convenzionale o per via elettronica, dagli aventi diritto al voto domiciliati nei Comuni ginevrini di Anières, Carouge, Cologny, Collonge-Bellerive, Meyrin, Onex, Vandoeuvres e Versoix.
 - b. È possibile votare per via elettronica nello stesso periodo concesso per il voto per corrispondenza. In occasione del fine settimana di votazione l'urna elettronica verrà chiusa sabato 27 novembre 2004, alle ore 12.00.
 - c. I voti espressi per via elettronica o in modo convenzionale negli otto comuni pilota vengono addizionati e, a condizione di regolare svolgimento dello scrutinio, convalidati per il risultato federale.
 - d. Il Cantone di Ginevra si assume la responsabilità affinché negli otto Comuni pilota vengano rispettati tutti i minimi standard tecnici e procedurali stabiliti nella richiesta.
 - e. La prova pilota interessa tutte le votazioni comunali, cantonali e federali che si svolgono contemporaneamente negli otto Comuni pilota.

¹ RS 161.1

² RS 161.11

3. Il presente decreto è pubblicato nel Foglio federale.
4. Comunicazione al Consiglio di Stato del Cantone di Ginevra da parte della Cancelleria federale.

1° ottobre 2004

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz